

PRECISAZIONI SU TAGLI BOSCHIVI IN AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 239 SENTENZA 9 - 29 novembre 2022 (T-220239) - GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022), è stata sancita in via definitiva la necessità di specifica autorizzazione paesaggistica per il taglio culturale dei boschi all'interno di aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Questo significa che qualunque intervento di taglio boschivo (tecnicamente "interventi selvicolturali") da effettuare nelle aree soggette a vincolo di notevole interesse pubblico, ripreso nel Codice dei Beni Culturali agli artt. 136 e 157, deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Per il territorio dell'Unione Montana Valle Susa le aree interessate da suddetto vincolo riguardano l'intero Comune di Noalesa e parte dei Comuni di Avigliana, Almese, Bruzolo, Bussoleno, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Mattie, Mompantero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino, Susa, Vaie e Venaus.

Si ricorda ai cittadini che anche il taglio di una singola pianta o di poche piante, se effettuato nelle aree vincolate da notevole interesse pubblico (art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) presenti nei Comuni sopraelencati, necessita di autorizzazione paesaggistica.

Per eventuali informazioni ed approfondimenti sull'argomento gli uffici tecnici comunali e lo Sportello Forestale dell'Unione Montana Valle Susa sono a disposizione.

Ai seguenti link è possibile consultare le informazioni rilasciate dalla Regione Piemonte:

- dal Settore Foreste

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/boschi-vincolo-paesaggistico-tagli-colturali>

- dal Settore Paesaggio

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/competenza-della-regione-piemonte-tema-autorizzazioni-paesaggistiche>